



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di LUCCA

Prot. 74/18

Lucca, 12/01/2018

Al Sig. Questore della Provincia di i Lucca

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Lucca

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Lucca

Ai Sigg. Comandanti Polizie Municipali della Provincia di Lucca

e p.c. Al Presidente della Camera Penale di Lucca
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca
Ai PM della Procura di Lucca

Oggetto: Disposizioni del Procuratore della Repubblica in caso di mancata accettazione da parte del difensore di ufficio dell'elezione di domicilio presso il proprio studio nell'interesse dell'indagato

Mi sono state segnalate alcune indebite sostituzioni del difensore d'ufficio nominato sulla base dell'assegnazione automatica, in caso di mancata accettazione da parte del medesimo dell'elezione di domicilio presso il proprio studio nell'interesse dell'indagato.

Sulla base della direttiva emanata in data 27/07/2017 al punto 1 (v. allegato), l'Ufficiale di P.G., in caso di mancata accettazione dell'elezione di domicilio, provvederà ovviamente al mantenimento dell'originario difensore d'ufficio e procederà alle successive notifiche sulla base di quanto previsto dall'art. 161 C4 c.p.p., sempre nei confronti dell'originario difensore d'ufficio. Non è consentita, e come tale va ritenuta indebita ed illegittima, la sostituzione da parte dell'Ufficiale di P.G.

Pregasi informare tutti gli uffici dipendenti di tale direttiva integrativa con preghiera di attenersi scrupolosamente alla stessa.

Distinti saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Pietro Suchan



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di LUCCA



Prot. 1935 del
27/7/2017

Lucca, 27 LUG. 2017

Al Sig. Questore della Provincia di Lucca

*Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
Lucca*

*Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di
Finanza Lucca*

*Ai Sigg. Comandanti Polizie Municipali della
Provincia di Lucca*

Oggetto: prime linee-guida provvisorie valide quali direttive in materia di aspetti di interesse degli organi di PG alla luce dell'entrata in vigore del Dlgs n. 103/2017, la c.d. "Riforma del processo penale" alla data del 3/08/2017.

Con riferimento a quanto in oggetto e con riserva di adozione di linee-guida definitive, di segno anche solo parzialmente modificative, si impartiscono le seguenti direttive a far data dal 3/08/2017.

In particolare la nuova normativa (che entrerà in vigore il 3/08/2017) prevede, per quanto concerne l'operatività della PG le seguenti innovazioni che richiedono un adeguamento opportuno dell'attività di PG e relativa documentazione nei seguenti termini:

1. **Art. 162 c.p.p.:** in caso di elezione di domicilio da parte dell'indagato presso il difensore d'ufficio, quest'ultimo al fine di rendere valida ed efficace tale forma particolare di elezione di domicilio deve accettarla (espressamente o anche tacitamente). In caso di non accettazione varrà peraltro la regola suppletiva di cui all'art. 161, 4° c c.p.p.

A tali effetti, il verbale di identificazione personale sarà redatto dalla PG nei seguenti termini: la polizia giudiziaria dovrà acquisire, via email o per telefono, anche in un secondo momento, l'assenso del difensore di ufficio nominato dalla persona sottoposta ad indagine che sia privo di difensore di fiducia e dare atto nel verbale se sia stato prestato o meno.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che dal verbale risulti in modo chiaro se la persona sottoposta ad indagine conosca la lingua italiana ed in caso negativo



dovrà tradursi nella lingua conosciuta l'informazione sulla esistenza di un procedimento a suo carico, l'invito a nominare un difensore di fiducia nonché l'avviso che in mancanza gli viene nominato un difensore d'ufficio e quindi l'invito a dichiarare o eleggere domicilio con l'avvertenza delle conseguenze in caso di rifiuto a farlo o in caso di rifiuto del domiciliatario - se difensore di ufficio - ad assentire alla elezione presso di sé.

Si indica, a titolo esemplificativo e di mero orientamento, la formula che la p.g. potrà inserire nel verbale:

"Per le successive notificazioni, la persona sottoposta ad indagini:

- è invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, c.p.p. (casa di abitazione o luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa) ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni,*
- è avvertita che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio, eventualmente nominato;*
- è avvertita che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio avrà effetto solo se il difensore di ufficio avrà prontamente comunicato il proprio assenso alla domiciliazione;*
- è invitata, comunque, per il caso in cui l'elezione di domicilio sia rifiutata dal difensore di ufficio, ad indicare un altro luogo fra quelli indicati in precedenza; in caso contrario, gli atti saranno comunque notificati al difensore d'ufficio, ma solo come difensore e non come domiciliatario."*

OMISSIS

Copia ai colleghi Sostituti Procuratori e al Dirigente Amministrativo.

Il Sig. Questore, Comandante Provinciale CC e GDF sono pregati di trasmettere la presente direttiva agli uffici dipendenti.

Alla PG in indirizzo viene richiesto di osservare quanto sopra disposto, salve eventuali modifiche definitive.

Cordiali saluti.



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Pietro S. *[Signature]*